

Padova, 24 gennaio 2022

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

***Circolare n. 4 del 2022***

***Premessa***

È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022.

In tale ambito sono state anticipate le disposizioni di revisione della tassazione delle persone fisiche previste dal “progetto” di Riforma fiscale, riorganizzando le aliquote IRPEF (ridotte da 5 a 4) e rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito.

***I Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF – Art. 1, comma 2***

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano in particolare:

- la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote,
- la misura delle detrazioni.

**SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF**

Con la riscrittura dell'art. 11, co. 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata eliminata l'aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43% (anzichè alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

## DETRAZIONI E DEDUZIONI

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di Detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito.

È prevista una no tax area derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all'aumentare del reddito.

### *Detrazioni reddito di lavoro dipendente*

Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall'art. 13, co. 1, lett. a), b) e c), TUIR, risultano così modificate dal 2022:

Detrazioni lavoro dipendente			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380	• non superiore € 15.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
• superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978 + € 902 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.000)]	• superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)]
• oltre € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 28.000)]	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

### *Detrazioni reddito di pensione*

Le detrazioni per i redditi da pensione, disciplinate dall'art. 13, co. 3, lett. a), b) e c), TUIR, sono così modificate dal 2022:

Detrazioni redditi da pensione			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)	• non superiore € 8.500	€ 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
• superiore a € 8.000 ma non a € 15.000	€ 1.297 + (1.880 - 1.297) x [(15.000 - reddito complessivo) / (15.000 - 8.000)]	• superiore a € 8.500 ma non a € 28.000	€ 700 + (1.955 - 700) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.500)]
• oltre € 15.000 ma non a € 55.000	€ 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 15.000)]	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

### **Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi**

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste dall'art. 13, co. 5, lett. a) e b), TUIR, a favore dei titolari di:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), TUIR;
- altri redditi di cui agli artt. 53, 66 e 67, co. 1, lett. i) e l), TUIR, ossia da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 4.800	€ 1.104	• non superiore € 5.500	€ 1.265
• superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	€ 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)]	• superiore a € 5.500 ma non a € 28.000	€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)]
		• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

### **Trattamento integrativo – Art. 1, comma 3**

Ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. “Bonus IRPEF”, pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, l'art. 1, co. 3, Finanziaria 2022 dispone:

- la modifica del citato art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
  - la riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
  - il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni:
    - per carichi di famiglia di cui all'art. 12, TUIR;
    - per lavoro dipendente di cui all'art. 13, co. 1, TUIR;
    - per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all'art. 15, co. 1, lett. a) e b), e co. 1-ter, TUIR;
    - per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all'art. 15, co. 1, lett. c), TUIR;
    - per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis, TUIR;
    - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;
 sia superiore all'imposta lorda.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente soppressione dell'ulteriore detrazione per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

***Differimento maggiorazione addizionali regionali  
/ comunali IRPEF - Art. 1, commi 5 e 7***

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:

- al 31.3.2022 il termine entro il quale le Regioni possono maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022 (si rammenta che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%; tuttavia ciascuna Regione, con proprio Provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%);
- al 31.3.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

INTEGRE' S.P.A. S.T.P. S.B.